

REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DELLE CANDIDATURE ALLE CARICHE DI PRESIDENTE DELLA REGIONE, DI SINDACO NEI COMUNI SUPERIORI AI 15.000 ABITANTI E DI PARLAMENTARE E CONSIGLIERE REGIONALE.

La Direzione regionale del PD del Piemonte riunitasi in data 28 settembre 2020;

Visti gli articoli 24, 25, 26, e 27 dello Statuto nazionale del PD;

Visti gli articoli 19 e 20 dello Statuto regionale del PD Piemonte;

delibera

il presente Regolamento per la selezione delle candidature alle cariche di Presidente di Regione e Sindaco nei comuni superiori ai 15.000 abitanti e di Parlamentare e consigliere regionale, nel caso tali elezioni avvenissero con voto su liste bloccate o collegi uninominali.

Articolo 1

Premessa

1. La selezione delle candidature del Partito Democratico alle cariche di Presidente di Regione e Sindaco nei comuni superiori ai 15.000 abitanti è compiuta attraverso il metodo delle primarie. Per la selezione delle candidature di Parlamentare e di consigliere regionale, qualora tali elezioni avvenissero con voto su liste bloccate o in collegi uninominali, o in caso di collegi plurinominali in territori in cui gli organismi provinciali di Partito decidessero di adottare comunque il metodo delle Primarie per la selezione dei candidati, la Direzione regionale emanerà specifiche norme attuative del presente regolamento.
2. Nei comuni inferiori ai 15.000 abitanti, qualora l'assemblea degli iscritti PD di quel territorio intenda partecipare alle elezioni con il simbolo di partito, si applicheranno le norme del presente regolamento.
3. In caso di svolgimento di primarie di coalizione, le cui regole saranno stabilite a livello locale con i partiti alleati, il PD, nei livelli territoriali interessati da elezioni, si atterrà alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Indizione della data di svolgimento delle primarie

1. Le primarie sono indette dalla Direzione regionale all'interno di un periodo temporale non superiore a otto e non inferiore a quattro mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. La direzione Regionale (nel caso di primarie per elezioni nazionali o regionali), ovvero le Direzioni provinciali o metropolitana (nel caso di elezioni locali nei territori di propria competenza) deliberano in tale senso, entro i 60 giorni antecedenti le rispettive date proposte per la celebrazione delle primarie.

Articolo 3

Commissione regionale primarie

1. Contestualmente alla delibera di indizione di cui al precedente articolo 2, la Direzione regionale (nel caso di primarie per elezioni nazionali o regionali) costituisce la Commissione regionale per le primarie, composta da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, nominati nel rispetto del pluralismo interno, dell'equilibrio di genere e dell'articolazione territoriale del Partito. La

Commissione regionale garantisce la piena e corretta applicazione del presente regolamento, curando le operazioni di accettazione delle candidature, l'organizzazione delle operazioni elettorali e la proclamazione dei risultati. La Commissione regionale è integrata da un componente effettivo per ogni provincia, indicato dal segretario provinciale del rispettivo territorio.

Articolo 4

Presentazione delle candidature

1. Possono essere candidati alle primarie del Partito Democratico per la carica di Sindaco e Presidente di Regione i cittadini in possesso dei requisiti di legge che li rendano eleggibili a tali cariche, la cui candidatura non sia in contrasto con il Codice etico del PD e che abbiano sottoscritto, oltre al presente Regolamento, il Codice etico e lo Statuto nazionale del Partito Democratico. Per gli iscritti al Partito Democratico, il mancato rispetto degli impegni di contribuzione economica al Partito, così come definiti dai regolamenti finanziari in vigore o dalle deliberazioni dei competenti organismi, è motivo di inaccettabilità della candidatura.

2. Il Presidente di Regione ed il Sindaco uscente che, ai termini della legge e degli Statuti nazionale e regionale del PD, risulti rieleggibile, scioglie la riserva circa una eventuale riproposizione della propria candidatura entro quindici giorni dalla data di deliberazione della Direzione regionale ovvero delle Direzioni regionali o metropolitana competenti per territorio, di cui al precedente articolo 2. In tale caso, il Presidente o Il Sindaco uscenti non sono tenuti alla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione della candidatura alle eventuali primarie.

3. Entro quindici giorni dall'eventuale dichiarazione di ricandidatura di cui al precedente comma 2, ovvero entro trenta giorni dalla data di deliberazione della Direzione regionale o delle Direzioni regionali o metropolitana competenti per territorio di cui al precedente articolo 2, i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalle norme statutarie e dal presente regolamento possono avanzare la propria candidatura, depositandone richiesta presso la Presidenza dell'assemblea provinciale territorialmente competente, ovvero presso la Commissione regionale per le primarie, avviando la raccolta delle sottoscrizioni a sostegno.

La dichiarazione di candidatura deve essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione e sottoscrizione del presente regolamento, del codice etico, dello Statuto del PD e dalla sottoscrizione dell'impegno a riconoscere il risultato delle Primarie ed a sostenere il candidato risultato vincente. Le candidature di cittadini non iscritti al PD, anch'esse accompagnate dalle dichiarazioni di cui al periodo precedente, devono essere valutate e approvate dagli organismi di partito di cui all'articolo 5 comma 1 entro e non oltre 48 ore dalla dichiarazione di candidatura. Eventuali esclusioni dovranno essere documentate e motivate.

4. Le candidature a Presidente di Regione e a Sindaco possono essere avanzate: a) con il sostegno del 35 (trentacinque) per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale; b) con un numero di sottoscrizioni pari almeno il 30 (trenta) per cento degli iscritti risultanti alla chiusura del tesseramento dell'anno precedente a quello di indizione delle primarie;

c) le candidature possono inoltre essere avanzate con sostegno sottoscritto da elettori del territorio interessato in numero non inferiore ai seguenti parametri:

5% nei comuni sino a 20.000 elettori;

3% nei comuni sino a 50.000 elettori;

2% nei comuni sino a 100.000 elettori;

1% nei comuni superiori ai 100.000 elettori;

1% degli elettori piemontesi nelle primarie per l'elezione del Presidente di Regione.

5. Qualora il Presidente di Regione o il Sindaco uscente, al termine del primo mandato, avanzi nuovamente la propria candidatura, ai sensi del precedente comma 2, possono essere presentate eventuali candidature alternative solo se sostenute: a) dal 40 (quaranta) per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale; b) dal 35 (trentacinque) per cento degli iscritti

risultanti alla chiusura del tesseramento dell'anno precedente a quello di indizione delle primarie;
c) le candidature possono inoltre essere avanzate con sostegno sottoscritto da elettori, del territorio interessato, in numero non inferiore ai seguenti parametri:

7,5% nei comuni sino a 20.000 elettori;

4,5% nei comuni sino a 50.000 elettori;

3% nei comuni sino a 100.000 elettori;

1,5% nei comuni superiori ai 100.000 elettori;

1,5% degli elettori piemontesi nelle primarie per l'elezione del Presidente di Regione.

6. Per quanto attiene a primarie convocate per le elezioni del Sindaco del Comune capoluogo di Regione, non si applica la fattispecie di cui alla lettera a) dei precedenti commi 4 e 5.

7. La raccolta delle sottoscrizioni, possibile solo dopo l'approvazione della candidatura, è compiuta sui moduli predisposti e resi disponibili dal Partito regionale e deve concludersi entro i 30 giorni successivi alla data di approvazione della candidatura per i non iscritti al PD e alla data di presentazione della candidatura per gli iscritti al PD.

8. Possono sottoscrivere le candidature i cittadini già iscritti, in regola con il rinnovo dell'iscrizione al momento della sottoscrizione, ed i nuovi iscritti, purché tale iscrizione sia stata registrata entro la data di deliberazione della Direzione regionale ovvero delle Direzioni provinciali o metropolitana, di cui al precedente articolo 2. Le sottoscrizioni degli iscritti non hanno bisogno di autenticazione e si ritengono valide se raccolte in presenza di iscritti al Partito Democratico che ricoprano uno dei seguenti incarichi: Parlamentare nazionale o europeo; Consigliere regionale, provinciale e, inoltre, consigliere comunale o circoscrizionale del comune interessato al voto, Segretario e componente di segreteria di circolo nel territorio di competenza interessato dal voto, componente della segreteria regionale e delle segreterie provinciali territorialmente competenti, componente della Direzione regionale e della Direzione provinciale territorialmente competente.

Ogni sottoscrittore può sottoscrivere una sola candidatura.

Le sottoscrizioni degli elettori, di cui ai precedenti comma 4 e 5, devono essere raccolte in presenza dei soggetti ora citati, previa presentazione e registrazione di un documento d'identità valido dimostrante l'effettiva presenza del sottoscrittore nell'elenco degli elettori del comune interessato dal voto. Il Comitato organizzatore competente per territorio, di cui al successivo Art. 5, ovvero la Commissione regionale per le primarie, certifica successivamente l'effettiva presenza dei sottoscrittori nell'elenco degli elettori del comune, invalidando le firme che non risultano presenti.

9. Le sottoscrizioni di sostegno alla candidatura devono essere presentate al Comitato organizzatore competente per territorio, ovvero alla Commissione regionale per le Primarie, entro le ore 20.00 del trentesimo giorno successivo alla data di approvazione della candidatura.

Questi procedono alla verifica della documentazione di presentazione delle candidature, della validità delle sottoscrizioni e della loro congruità rispetto ai requisiti quantitativi nonché della correttezza della documentazione richiesta.

10. Trascorse 24 ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature corredate dalle firme richieste, in mancanza di ricorsi o contestazioni, la Presidenza dell'Assemblea, ovvero la Commissione regionale per le Primarie, sulla base del verbale trasmesso dal Comitato organizzatore competente per territorio, rende noti i nomi dei candidati alla Primarie e convoca l'Assemblea territoriale, o il Direttivo o Direzione ove costituiti, che dovrà svolgersi entro i 7 giorni successivi.

11. Il Comitato organizzatore competente per territorio indirizza eventuali ricorsi alla Commissione di Garanzia del livello territoriale immediatamente superiore, che decide in unica e inappellabile istanza entro 48 ore. Nel caso di elezioni nazionali o regionali la preposta Commissione regionale per le primarie indirizza eventuali ricorsi alla Commissione regionale di Garanzia.

Articolo 5

Costituzione Comitati organizzatori locali

1. Il Coordinamento di circolo del o dei Comuni interessati da elezioni, l'Assemblea provinciale, o la direzione se costituita, nei capoluoghi di provincia, riunitisi ai sensi del precedente articolo 4 comma 10, preso atto dell'esistenza di candidature validamente presentate così come risultante dal verbale di accettazione delle candidature redatto dal Presidenza dell'Assemblea territorialmente competente e da eventuali deliberazioni della Commissione di Garanzia, costituiscono il Comitato Organizzatore locale.

Nel caso di elezioni di carattere nazionale o regionale la funzione del Comitato organizzatore è assunta dalla Commissione regionale per le primarie.

2. Il Comitato organizzatore locale è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri, nel rispetto del pluralismo interno, della rappresentanza di genere e dei territori interessati, ai quali si aggiunge un componente effettivo indicato dal Segretario del territorio corrispondente ed un rappresentante per ogni candidato, con funzioni di uditore e senza diritto di voto.

3. Il Comitato Organizzatore: sovrintende allo svolgimento dei lavori; accerta i requisiti di ammissione delle candidature e la regolarità delle firme raccolte; supervisiona il corretto svolgimento delle operazioni; ufficializza la lista dei Candidati ammessi e non ammessi e la rende pubblica mediante affissione presso le sedi del PD.

4. Il Comitato organizzatore, entro 24 ore dal termine delle verifiche di cui al precedente comma 3, stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei candidati o dei loro delegati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato.

I nomi dei candidati saranno riportati sulle schede e su qualsiasi altro materiale prodotto per la campagna d'informazione secondo l'ordine assegnato dal sorteggio.

5. Il Comitato Organizzatore inoltre: definisce i Seggi elettorali, il cui numero non potrà essere inferiore a uno ogni 5000 e superiore a uno ogni 2500 elettori, ad eccezione del comune capoluogo di regione, nel quale tale numero non potrà essere inferiore a 1 ogni 20.000 e superiore ad 1 ogni 40.000 elettori. Ne definisce inoltre l'ubicazione, che dovrà essere coerente con la distribuzione della popolazione sul territorio.

Il Comitato Organizzatore nomina scrutatori e Presidenti di seggio; predispone il materiale necessario allo svolgimento delle Primarie, predispone la stampa, la consegna ed il ritiro della modulistica relativa all'esercizio del voto; fornisce i moduli di ricevuta dei contributi economici versati dagli elettori; raccoglie i fondi e li contabilizza.

6. Il Comitato organizzatore assume all'unanimità le decisioni in merito alla definizione del numero ed ubicazione dei seggi, costituzione del seggio elettorale e modalità di verifica e proclamazione dei risultati. In assenza di tale condizione, la decisione è assunta, in via sostitutiva, dalla Commissione regionale primarie.

7. Le cariche di componente della Commissione regionale primarie, dei Comitati Organizzatori locali oltreché di componente della Commissione di Garanzia nazionale, regionale o provinciale, e di Candidato alle Primarie sono tra di loro incompatibili.

8. In caso di primarie di coalizione, il Comitato organizzatore è integrato con i rappresentanti dei Partiti aderenti alla coalizione, secondo criteri individuati dall'apposito Regolamento sottoscritto all'avvio del percorso.

Articolo 6

Elettori

1. Possono partecipare alle primarie cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell'Unione europea residenti nel territorio comunale, provinciale o regionale, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, che alla data delle primarie abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, iscritti e non iscritti al Partito Democratico, già registrate nell'Albo degli elettori del Partito Democratico o che, al momento del voto, dichiarino di riconoscersi nella

proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori del Partito Democratico.

Articolo 7

Quota di partecipazione alle primarie

1. Il Comitato organizzatore locale ha la facoltà di individuare una quota di partecipazione alle primarie non superiore a 2 €
2. I fondi raccolti durante le primarie saranno consegnati al Comitato organizzativo territoriale che li utilizzerà per far fronte alle spese di preparazione e allestimento delle primarie e alle spese elettorali della lista.

Articolo 8

Primarie di coalizione

1. Possono essere convocate Primarie di coalizione per le candidature a Sindaco e Presidente di regione qualora l'Assemblea o la Direzione territorialmente competente approvi l'accordo in tal senso raggiunto con le altre forze politiche e la sottoscrizione del patto politico e di mandato della coalizione conseguentemente siglato.
2. In caso di primarie di coalizione, il Partito Democratico parteciperà con un proprio candidato, ovvero con più candidati che abbiano però ottenuto le sottoscrizioni previste dall'art. 4.
3. In caso di svolgimento di primarie di coalizione, le cui regole saranno stabilite a livello locale con i partiti alleati, il Partito Democratico, nei livelli territoriali interessati da elezioni, si atterrà alle disposizioni del presente regolamento.
4. Il Partito potrà altresì deliberare di sostenere un candidato di un altro partito con decisione assunta a maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea del relativo livello territoriale.
5. Alle primarie di coalizione, possono essere candidati, oltre al candidato, o ai candidati del Partito Democratico, individuati sulla base di quanto definito dal presente regolamento, i cittadini in possesso dei requisiti di legge che li rendano eleggibili a tali cariche, iscritti o elettori di uno dei partiti della coalizione e che da questi siano indicati, con pronunciamento dei rispettivi organismi dirigenti competenti, quali loro candidati alle primarie di coalizione. Possono altresì concorrere alle primarie di coalizione i cittadini avvalentisi del sostegno sottoscritto da elettori del territorio interessato, secondo quanto previsto dal regolamento delle primarie di coalizione.
6. Nell'ambito delle primarie di coalizione gli iscritti al PD possono sostenere candidati civici non espressione di partiti della coalizione che rispettino la carta dei valori e il codice etico del Partito.
7. I candidati che partecipano alle primarie di coalizione si impegnano ad accettare e sottoscrivere il patto di coalizione, il codice di autoregolamentazione e si impegnano a riconoscere l'esito della consultazione ed a sostenere il candidato risultato vincente alle primarie.

Articolo 9

Modalità della campagna elettorale

1. La campagna elettorale per le primarie potrà svolgersi successivamente alla convocazione delle primarie ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del presente regolamento.
2. Il materiale di promozione delle candidature sarà improntato alla massima sobrietà e in nessun caso potrà contenere frasi, slogan, immagini tesi a svantaggiare direttamente o indirettamente gli altri candidati.
3. In ogni caso, non potranno essere utilizzati strumenti di comunicazione quali:
impianti pubblicitari fissi stradali di grande formato (6x3 – 4x3);
impianti pubblicitari dinamici su mezzi pubblici;
inserzioni su testate giornalistiche, ad eccezione delle comunicazioni riguardanti eventi ed appuntamenti programmati.

Articolo 10

Operazioni di voto e scrutinio

1. Prima dell'inizio delle operazioni di voto, le schede vengono vidimate dagli scrutatori.
2. Le operazioni di voto iniziano alle ore 8.00 e si concludono alle ore 20.00.
3. Ogni elettore può votare solo nel seggio che include la propria sezione elettorale o il proprio indirizzo di residenza. L'elettore esprime il suo voto tracciando una croce in corrispondenza del nome del candidato prescelto.
4. La scheda elettorale deve riportare i nominativi dei candidati nell'ordine risultante dal sorteggio.
5. Per votare è necessario presentare un documento di identità attestante la residenza nel comune interessato dalle elezioni primarie.
6. terminate le operazioni di voto, inizia lo scrutinio delle schede il cui esito dovrà essere riportato nel verbale di seggio. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dai componenti del seggio, deve essere immediatamente consegnato al Comitato organizzativo delle primarie che procederà alla proclamazione dei risultati.

Articolo 11

Proclamazione dei risultati

1. Il Comitato Organizzatore, terminata la verifica dei verbali dei seggi elettori e sulla base delle risultanze dello spoglio delle schede votate proclama vincitore delle primarie il candidato che risulti il più votato, con una percentuale di voti validi uguale o superiore al quaranta per cento.

Articolo 12

Turno di ballottaggio

1. Qualora nessun candidato ottenga una percentuale di voti validi uguale o superiore al quaranta per cento, il Comitato organizzatore convoca, per la domenica successiva, il turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi.

Il turno di ballottaggio si svolge dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nei medesimi seggi utilizzati per le primarie.

Possono partecipare al turno di ballottaggio anche gli elettori che non risultino iscritti all'albo degli elettori, così come composto alla chiusura delle operazioni di voto del primo turno delle primarie.

Articolo 13

Norme transitorie e finali

1. In relazione alle elezioni amministrative della primavera 2020, le deliberazioni di convocazione di primarie, assunte precedentemente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento da organismi territoriali di partito, purché coerenti e conformi alle norme nazionali previgenti, sono valide e confermate nella loro esecutività, fatto salvo eventuali e successive determinazioni assunte in accordo tra gli organismi regionali, provinciali e territoriali del Partito Democratico.

Torino, 28 settembre 2020

